

Incarico n.  
36.2004.111

Lugano  
27 settembre 2004

IR/sc

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

**Il giudice delegato  
del Tribunale cantonale delle assicurazioni**  
Giudice Ivano Ranzanici

vista la petizione del 25 agosto 2004 formulata da

**XXX**

contro

**Y Assicurazioni SA,**

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato,

**in fatto ed in diritto**

- che con petizione 25 agosto 2004 **XXX** ha convenuto in causa dinanzi a questo Tribunale la **Y Versicherungen AG** con un'azione di accertamento;
- che l'attore ha postulato l'accoglimento della petizione e l'accertamento del:

"(...)  
diritto del signor **XXX, Locarno**, di disporre della copertura assicurativa individuale presso la **Y Versicherung AG**, nel contesto del diritto al libero passaggio dalla polizza nr. **CCCC** della **XXX, XXX**, a far tempo dal 1. marzo 2003." (Doc. I)

- che **XXX** ha chiesto (doc. II del 25 agosto 2004) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
- che Visana ha postulato proroga del termine per l'inoltro della risposta di causa (doc. IV) concessa dal giudice delegato;
- che **XXX** (doc. VI) ha prodotto, il 23 settembre 2004, documentazione atta a dimostrare la sua indigenza;

- che, sempre il 23 settembre 2004, Y ha comunicato al TCA quanto segue a valere quale risposta di causa:

"(...)

Dopo una verifica approfondita del caso, abbiamo deciso d'accogliere la domanda di passaggio del signor **XXX** nell'assicurazione individuale. Di conseguenza, il contenzioso non sussiste.

Preghiamo dunque il Tribunale di prendere atto della nostra acquiescenza alla petizione presentata, di pronunciarsi sulle spese giudiziarie e ripetibili a nostro carico e di cancellare la causa dal ruolo." (Doc. VII)

- che, annesso allo scritto destinato al Tribunale, Y ha prodotto parallelo scritto 23 settembre 2004 destinato all'avv. **XXX** patrocinatore del signor **XXX**, scritto in cui si ribadisce l'ammissione al passaggio del signor **XXX** nell'assicurazione individuale per perdita di guadagno in caso di malattia a partire dal 1° marzo 2003, con indicazioni pratiche;
- che in concreto vi è acquiescenza piena della convenuta alle conclusioni di causa dell'attore;
- che la petizione va quindi accolta con conseguente riconoscimento di ripetibili in favore del sig. **XXX**;
- che, alla luce dell'esito della procedura e della concessione di ripetibili in favore di **XXX**, la domanda di assistenza giudiziaria diviene priva d'oggetto e può essere stralciata;
- che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.
- che con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;
- che alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza;
- che l'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali

(art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa che

"Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."

- che un accertamento in merito al valore di causa non s'impone alla luce dell'acquiescenza della convenuta.


Per questi motivi

**dichiara e pronuncia**

- 1.- La petizione 25 agosto 2004 formulata da **XXX** nei confronti della **Y Versicherungen AG** è **accolta**.
  - 1.1 Di conseguenza è accertato il diritto di **XXX** di disporre della copertura individuale presso **Visana Versicherungen AG** nel contesto del diritto al libero passaggio dalla polizza 03749.000 della **XXX, XXX**, e ciò a far tempo dal 1° marzo 2003.
- 2.- Non si prelevano tasse e spese.  
**Y Versicherungen AG** verserà a **XXX** l'importo di CHF 1'000.-- (compresivo dell'IVA) a titolo di ripetibili.
- 3.- La domanda di assistenza giudiziaria 25 agosto 2004 formulata da **XXX** è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.
- 4.- Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni  
Il giudice delegato

Ivano Ranzanici



Il segretario

Fabio Zocchetti

**INTIMAZIONE**

**29 SET. 2004**

**TRIBUNALE CANTONALE  
DELLE ASSICURAZIONI**